



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 16/05/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di maggio alle ore 18:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Assente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Assente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto l'allegato il verbale del Collegio dei Revisori del Comune di Valeggio sul Mincio n. 7/2022 del 12/05/2022 (Prot.n. 10913 del 16/05/2022);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- *in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le*

regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Richiamata:

- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto provvedimento integrativo al Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020 – 2022;
- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 24/08/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2020/2022 aggiornamento piano dei fabbisogni anno 2020 a seguito nuove capacità finanziarie previste dal D.M. 17/03/2020 e relativa circolare applicativa;
- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 27/10/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2020/2022 aggiornamento piano dei fabbisogni anno 2020 a seguito nuove capacità finanziarie previste dal D.M. 17/03/2020 e relativa circolare applicativa – secondo provvedimento;
- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/03/2021, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2021/2023, esecutiva, successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 02/12/2021, esecutiva, con la quale sono state fatte alcune integrazioni al fabbisogno 2021 e date le prime linee di indirizzo in merito ai fabbisogni per il triennio 2022 – 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 26/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto il relativo obiettivo strategico allegato riguardante il Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 a cui si rimanda per le considerazioni che vengono qui meglio dettagliate ai fini programmatici dell'azione riguardante il fabbisogno di personale triennio 2022/2024;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2020) risulta essere pari al 15,60%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1 e che tale parametro sarà oggetto di rideterminazione nel momento in cui sarà approvato il conto consuntivo per l'anno 2021 prevista entro il 30 aprile prossimo;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”;

Preso atto che dal prospetto qui allegato (ALLEGATO A), in applicazione del DM 17/03/2020 e relativa Circolare attuativa al DM in materia di assunzioni a firma di concerto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministro degli Interni e Ministro dell'Economia e delle Finanze si è proceduto ad effettuare i relativi calcoli delle nuove capacità finanziarie decorrenti con l'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2021, esecutiva, da cui si evince che:

- possibilità di incrementare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva rapportata alle spese correnti non superiore al valore soglia più bassa che per il Comune di Veggione Sul Mincio è di Euro 1.421.148,59;
- per gli anni 2021 – 2024 l'incremento di cui sopra non può superare le percentuali stabilite nella tabella 2 allegata al DM 17/03/2020, rispetto alle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e che per l'anno 2021 è pari al 16% corrispondente ad un importo di Euro 311.147,18;

Considerato altresì che la normativa introdotta comporta:

- la necessità del rispetto del limite derivante dall'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, e che la maggior spesa per assunzioni derivanti dal DM 17/03/2020, è da considerarsi esclusa;
- ai fini della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del DLGS n. 165/2001, per gli enti, come nel caso del Comune di Valeggio Sul Mincio, che hanno un valore del rapporto spese di personale/entrate correnti inferiore al valore minimo della tabella 1 si hanno le seguenti conseguenze:
 - a) in base al DM 17/03/2020 questi Comuni devono conformare le proprie decisioni alle regole della sostenibilità finanziaria; gli spazi finanziari per le assunzioni calcolati in base alle regole del DM 17/03/2020 possono essere destinati ad assunzioni con qualsiasi modalità, con accesso dall'esterno o con mobilità; tale indicazione è stata anche confermata anche dalla pronuncia della Corte dei Conti Emilia Romagna con propria deliberazione n. 32/2020;
 - b) MOBILITA' IN USCITA per il Comune cedente, comporta un risparmio di spesa ma non va a modificare il calcolo degli spazi assunzionali, calcolati sulla base dei dati storici;
 - c) MOBILITA' IN ENTRATA per il Comune ricevente, oltre a comportare maggiore spesa di personale, comporta assorbimento di capacità assunzionale e va ad intaccare lo spazio finanziario a disposizione dell'anno di riferimento;

Rilevato pertanto che il Comune di Valeggio Sul Mincio dispone, per l'anno 2022 e comunque fino all'approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno 2021 di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 311,147,18 (vedi prospetto allegato A) a cui occorre considerare quanto già sostenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione delle deliberazioni del piano dei fabbisogni attuative al decreto crescita che hanno comportato un utilizzo della capacità finanziaria in deroga alle previsioni di cui all'art. 1 c. 557 del L. 296/2006;

Ritenuto necessario, prima di definire la programmazione dei fabbisogni di personale, procedere alla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del DLGS n. 165/2001;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dai Responsabili di Area/Settore e qui in atti quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 secondo il seguente programma di assunzioni:

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità provenienti dall'anno 2021 in corso di chiusura:

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare all'Area Servizi alla Persona Attività Produttive Risorse Umane (Servizi Demografici) convenzione sottoscritta con il Comune di Sona per l'utilizzo della graduatoria – inizio nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 01/05/2022;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi, mediante utilizzo di graduatorie di merito vigenti esistenti presso altri Enti nota trasmessa in data 07/03/2022 prot. n. 4943. In subordine qualora non ci fosse la possibilità di utilizzo concorso pubblico/mobilità esterna;

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2022:

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C da assegnare all'Area Lavori Pubblici – Servizi e Manutenzioni a seguito collocamento a riposo del dipendente – concorso pubblico per esami bando di concorso in corso di pubblicazione;
- n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C resosi vacante a seguito cessazione della rapporto del dipendente per passaggio di categoria a seguito concorso pubblico, da assegnare all'Area Urbanistica Edilizia Privata mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra;
- n. 1 posto di Collaboratore Professionale Tecnico Categoria B3 da assegnare all'Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzione mediante utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti. La spesa per tale posto è coperto, per il momento, dalla soppressione del posto di Istruttore Direttivo della Polizia Locale Categoria D resosi vacante a far data dal 01/03/2022;
- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi a seguito cessazione dal servizio di dipendente a decorrere dal 01/04/2022. Tale posto sarà coperto mediante concorso pubblico in corso di pubblicazione.

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2023:

- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi a seguito cessazione dal servizio di dipendente per collocamento in quiescenza a

decorrere da maggio 2023. Tale posto sarà coperto mediante utilizzo del concorso di pari Categoria e profilo professionale di cui sopra ovvero mediante mobilità esterna.

Per il momento non si effettua alcuna altra operazione di programmazione e che ogni valutazione è subordinata alla cessazione del personale in servizio oltre ad ogni altra valutazione inerente l'organizzazione nel suo complesso. Pur avendo margini di incremento della spesa di personale si deve comunque salvaguardare l'equilibrio di bilancio oltre alla verifica delle disposizioni normative vigenti al momento e tenendo conto che il calcolo di cui al Decreto Crescita saranno riferite non solo ai dati del rendiconto 2020 ma anche al rendiconto che sarà approvato nel 2022 e riferito all'annualità 2021;

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2024

Per il momento non si effettua alcuna operazione di programmazione e che ogni valutazione è subordinata alla cessazione del personale e di ogni valutazione inerente l'organizzazione nel suo complesso pur avendo margini di incremento della spesa di personale salvaguardando comunque l'equilibrio di bilancio oltre alla verifica delle disposizioni normative vigenti al momento,

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 1.974.818,42 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 si mantiene stabile al 2011-2013, salvo eventuali considerazioni, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020 *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* vedi ALLEGATO B.

Dato atto che:

- il Comune di Valeggio Sul Mincio ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2021;
- il Comune di Valeggio Sul Mincio non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la spesa del personale per l'anno 2021 è stato rispettato il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) e che tale limite è tendenzialmente rispettato anche per l'anno 2022 precisando che le spese di personale secondo le modalità di calcolo di cui al presente articolo sono rispettate anche nel triennio 2022/2024 (vedi ALLEGATO B);
- la spesa per assunzione con contratto a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 è stato rispettato nell'anno 2021;
- il bilancio di previsione 2022/2024 è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) a cui sono escluse le spese di personale derivante dalla deroga prevista per l'applicazione del Decreto Crescita;
- è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 come da certificazione COVENETO in atti presso l'ufficio del personale da cui deriva una quota d'obbligo pari ad 1 unità lavorativa a fronte di 6 unità attualmente presenti in attuazione delle disposizioni legislative previgente alla L. 68/1999;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 01/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023;

Ritenuto alla luce delle previsioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni di cui al presente provvedimento è necessario rimodulare la dotazione organica complessiva dell'Ente che risulta meglio descritta nell'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di*

revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;

Dato atto che sul presente provvedimento, nella fase della proposta, deve essere acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisore dei Conti;

Dato atto altresì che tale provvedimento è stato comunicato per la necessaria informazione ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. alle R.S.U. aziendali ed alle OO.SS. Firmatarie del contratto nazionale e presenti nell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Considerata l'urgenza di procedere in quanto il presente atto è propedeutico all'approvazione dello schema di Bilancio 2022/2024 da parte della Giunta Comunale;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) Di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 15,60%
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DM citato, è pari a € 311,147,18 come da prospetto allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avendo come riferimento i dati contabili dell'anno 2020 approvati con il rendiconto della gestione, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2021, esecutiva e che tale dato sarà oggetto di rideterminazione non appena sarà approvato il rendiconto della gestione anno 2021 prevista per il 30 aprile prossimo.

2) Di prendere atto della dichiarazione resa dai Responsabili di Area qui in atti in merito alle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del DLGS n. 165/2001.

3) Di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024, secondo il seguente programma di assunzioni:

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità provenienti dall'anno 2021 in corso di chiusura:

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare all'Area Servizi alla Persona Attività Produttive Risorse Umane (Servizi Demografici) convenzione sottoscritta con il Comune di Sona per l'utilizzo della graduatoria – inizio nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 01/05/2022;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi, mediante utilizzo di graduatorie di merito vigenti esistenti presso altri Enti nota trasmessa in data 07/03/2022 prot. n. 4943. In subordine qualora non ci fosse la possibilità di utilizzo concorso pubblico/mobilità esterna;

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2022

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C da assegnare all'Area Lavori Pubblici – Servizi e Manutenzioni a seguito collocamento a riposo del dipendente – concorso pubblico per esami

bando di concorso in corso di pubblicazione;

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria C resosi vacante a seguito cessazione della rapporto del dipendente per passaggio di categoria a seguito concorso pubblico, da assegnare all'Area Urbanistica Edilizia Privata mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra;
- n. 1 posto di Collaboratore Professionale Tecnico Categoria B3 da assegnare all'Area Lavori Pubblici Servizi e Manutenzione mediante utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti. La spesa per tale posto è coperto, per il momento, dalla soppressione del posto di Istruttore Direttivo della Polizia Locale Categoria D resosi vacante a far data dal 01/03/2022;
- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi a seguito cessazione dal servizio di dipendente a decorrere dal 01/04/2022. Tale posto sarà coperto mediante concorso pubblico in corso di pubblicazione.

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2023

n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C da assegnare all'Area Finanziaria e Tributi a seguito cessazione dal servizio di dipendente per collocamento in quiescenza a decorrere da maggio 2023. Tale posto sarà coperto mediante utilizzo del concorso di pari Categoria e profilo professionale di cui sopra ovvero mediante mobilità esterna.

Per il momento non si effettua alcuna altra operazione di programmazione e che ogni valutazione è subordinata alla cessazione del personale in servizio oltre ad ogni altra valutazione inerente l'organizzazione nel suo complesso. Pur avendo margini di incremento della spesa di personale si deve comunque salvaguardare l'equilibrio di bilancio oltre alla verifica delle disposizioni normative vigenti al momento e tenendo conto che il calcolo di cui al Decreto Crescita saranno riferite non solo ai dati del rendiconto 2020 ma anche al rendiconto che sarà approvato nel 2022 e riferito all'annualità 2021;

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2022/2024 su annualità 2024

Per il momento non si effettua alcuna operazione di programmazione e che ogni valutazione è subordinata alla cessazione del personale e di ogni valutazione inerente l'organizzazione nel suo complesso pur avendo margini di incremento della spesa di personale salvaguardando comunque l'equilibrio di bilancio oltre alla verifica delle disposizioni normative vigenti al momento.

- 4) Di approvare la dotazione organica complessiva dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B).
- 5) Di dare atto che è stato verificato il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio della spesa di personale del 2011-2013 che è pari a €. 1.974.818,42 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per la spesa di personale per il triennio 2022-2024 si mantiene stabile alla media del triennio 2011-2013, salvo eventuali considerazioni che saranno fatte, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020 *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* (Allegato C).
- 6) Di dare atto infine che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2023-2024 risulta attualmente condizionata dalla carenza di informazioni circa le effettive cessazioni che interverranno nello stesso biennio, dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o di nuove esigenze o di qualsiasi altro fabbisogno che non è possibile al momento prevedere.
- 7) Di stabilire sin d'ora che qualora vi fossero cessazioni a qualsiasi titolo nel corso del triennio 2022/2024 il Responsabile di Area Servizi alla persona – Attività Produttive – Risorse Umane potrà procedere da subito alla relativa sostituzione del personale cessato secondo proprie graduatorie vigenti o di altri Enti, ovvero bandire nuovi concorsi pubblici/mobilità esterna secondo la normativa vigente nel tempo e fermi restando gli obblighi propedeutici previsti.
- 8) Di dare atto che il programma assunzionale risulta contabilmente coerente con gli obiettivi di finanza pubblica fissate dalle vigenti, raccomandando che nel corso dell'attuazione del piano triennale del personale che qui si approva e all'atto delle assunzioni o mobilità venga effettuata un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio (vedi parere dei

Revisori dei Conti).

- 9) Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
- 10) Di trasmettere il presente Piano dei Fabbisogni al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO ai sensi dell'art. 6 ter del DLGS 165/2001, introdotto dal DLGS n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018.
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, essendo il predetto documento propedeutico all'adozione del documento contabile programmatico.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	15750	f	

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2020	1.944.669,85	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2018	13.010.037,35	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2019	12.994.960,15	12.966.559,21
	ENTRATE RENDICONTO 2020	12.894.680,14	
	FCDE PREVISIONE 2020	500.565,00	
	ENTRATE NETTO FCDE	12.465.994,21	

FASE 3	15,60%		
CALCOLO % ENTE			

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	1.421.148,59		27,00%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)			

FASE 6			Tabella 2	ANNO 2020
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2		16,00%	0-999	23,00%
			1000-1999	23,00%
			2000-2999	20,00%
	incremento massimo teorico	1.421.148,59	3000-4999	19,00%
	incremento entro limite Tabella 2	311.147,18	5000-9999	17,00%
	incremento effettivo	311.147,18	10000-59999	16,00%
			60000-249999	7,00%
			250000-1499999	3,00%
			1500000>	1,50%

NUOVO LIMITE SPESA

FASE 7	Spesa 2018 +(E. 2.125,952,73) incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	2.437.099,91
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

(EVENTUALE)

FASE 8			
APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO	incremento effettivo + bonus facoltà residua	311.147,18	
		INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA	NUOVO LIMITE SPESA
FASE 9			
VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	311.147,18	2.437.099,91

ALLEGATO B

**DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
ALLA DATA DEL 01/04/2022**

CATEGORIA	TOTALE POSTI	N. POSTI COPERTI	N. POSTI VACANTI
D3	2	2	-
D1	11	9	2
C	29	26	3
B3	14	13	1
B1	2	2	-
A			
TOTALE	58	52	6

Profili Professionali vacanti

Categoria D

n. 2 posti di Categoria D – D1 – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (servizi demografici e servizi finanziari)

Categoria C

n. 1 posto di Categoria C - Istruttore Amministrativo Contabile (servizi finanziari)
n. 2 posti di Categoria C - Istruttore Tecnico (servizio edilizia privata e servizi LL.PP – manutenzione servizi)

Categoria B3

n. 1 posto di collaboratore professionale conducente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
(Contingente del personale suddiviso per profili professionali)

CAT.	TOT. DI DOTAZIONE	PROFILI PROFESSIONALI COPERTI	PROFILI PROFESSIONALI COPERTI E VACANTI
D3	2	N. 1 Funzionari Amministrativi-Contabili	Ferroni
		N. 1 Funzionario Tecnico	D'Onofrio
D1	11		
		N. 5 Istruttori Direttivi Tecnici	Mazzi I. – Sachetto – Turci – Manauzzi - Scaramuzzi
		N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi-Contabili	Albertini – Freddo - n. 1 vacante (servizi demografici) – n. 1 vacante (servizi finanziari)
		N. 1 Istruttore Direttivo Socio – Assistenziale	Lovato
		N. 1 Istruttore Direttivo di Polizia Municipale	Bendazzoli
C	29		
		N.16 Istruttori Amministrativi Contabili	Azzali - Caliri – Coltri – Fumaneri – Marchetti – Nicoletti – Secondini – Stanghellini – Zuanetti – Antonioli – Franzoni – Cordioli L. – Petrone – Dessi A. – Zerpelloni – Oliosi – n. 1 vacante (servizi finanziari)
		N.2 Istruttori Tecnici	n. 1 vacante (servizi LLPP) n. 1 vacante (servizi urbanistica edilizia privata) – Zanoni – Castioni
		N. 8 Istruttori di Polizia Municipale	Amara – Cardo - Rossi – Zerbato Lorandi – Gottoli – Bonini – Mazzoli Radici
B3	14	N. 8 Collaboratori Professionali Amministrativi	Andrioli – Chiesa – Darra F. – Mazzi – Cerpelloni - Moretti - Pezzini N. – Pezzini R.
		N. 1 Collaboratore Professionale Conducente	Zecchetto
		N. 4 Collaboratori Professionali Tecnici	Cordioli M – Masin – Zambotto Moratello - n. 1 vacante (Servizi e Manut.)
B1	2	N. 1 Esecutore Tecnico	Pasini
		N. 1 Esecutore Cuoco	Zardini
totale	58		

DESCRIZIONE	ANNO 00	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	MEDIA TRIENNIO 2011/2013
Intervento 1 (personale)		2.042.525,05	2.046.768,01	2.025.355,10	1.986.090,88	2.047.073,56	1.985.353,03	2.064.573,81	2.125.952,73	2.059.558,89	1.944.669,85	2.182.369,35	2.245.699,33	2.038.216,05
nonni vigile Corte Conti veneto parere 163/2008		25.660,00	26.953,00	20.972,00										24.528,33
Intervento 3 (somministrazione)														
Intervento (elezioni quota Comune)					3.344,53									
intervento 7 (quota IRAP)		111.262,63	112.521,17	110.653,22	105.277,50	108.956,55	105.955,69	116.309,79	116.402,72	112.178,90	105.284,34	109.294,42	129.902,77	111.479,01
TOTALE A		2.179.447,68	2.186.242,18	2.156.980,32	2.094.712,91	2.156.030,11	2.091.308,72	2.180.883,60	2.242.355,45	2.171.737,79	2.049.954,19	2.291.663,77	2.375.602,10	2.174.223,39
Spese personale/Spese correnti %		21,95573726	21,81285312	21,15	21,12	18,83231793	18,66	19,46	20,00	19,37	18,29	20,44	21,19	21,63997948
a dedurre														
vigili stagionali			15.848,50							34.923,10	25.003,66	12.216,45	20.000,00	5.282,83
convenzione con Pastrengo-Sona		25.542,73	34.735,68	31.680,93	37.868,76	66.957,64	102.015,02	101.923,68	89.660,71	96.443,57	69.797,86	-		30.653,11
convenzione con Pastrengo ccnl														
quota contributi ed IRAP elezioni														
provinciali ed Europee														
Ref.imputate nell'intervento ma														
ammesse a rimborso														
convenzione con Bardolino		3.341,61												1.113,87
comando c/o Provincia														
rinnovo contratto CCNL 2006-07		60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74	60.293,74
rinnovo contratto CCNL 2008-09		65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54	65.273,54
rinnovo contratto segretari		16.036,23	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	12.769,95	13.858,71
rinnovo contratto funzioni locali									67.546,15	78.444,58	73.030,02	78.444,58	78.444,58	
indennità vacanza contratto 2019										8.362,12	8.362,12	8.362,20		
diritti di rogito		11.923,21	12.323,60	18.118,30	9.317,46	1.160,00	-		16.901,07	7.809,68	4.708,73	10.312,52	15.000,00	14.121,70
rimborso elezioni (ass.tempo determ.)														
reimputazione bilancio armonizzato						70.449,30	117.082,65	99.921,82	113.085,78	138.903,57	111.431,59	111.431,59		
rimborsi da terzi (sponsoriz+censimento+varie economie)		18.245,64	8.176,74											8.807,46
		1.978.790,98	1.976.820,43	1.968.843,86	1.909.189,46	1.879.125,94	1.733.873,82	1.840.700,87	1.816.824,51	1.668.513,94	1.619.282,99	1.932.559,20	2.123.820,29	1.974.818,42
		1.978.790,98	1.976.820,43	1.968.843,86	1.909.189,46	1.879.125,94	1.733.873,82	1.840.700,87	1.816.824,51	1.668.513,94	1.619.282,99	1.932.559,20	2.123.820,29	
DEROGA DECRETO CRESCITA													149.001,87	
MEDIA TRIENNIO 2011/2013		1.978.790,98	1.976.820,43	1.968.843,86	1.909.189,46	1.879.125,94	1.733.873,82	1.840.700,87	1.816.824,51	1.668.513,94	1.619.282,99	1.932.559,20	1.974.818,42	
					1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	1.974.818,42	
differenza rispetto al 2008														
differenza rispetto al 2009														
differenza rispetto al 2010		301,79												
differenza rispetto al 2011			1.970,55											
differenza rispetto al 2012				7.976,57										
differenza rispetto alla media triennio 2011/2013					65.628,96	95.692,48	240.944,60	134.117,55	157.993,91	306.304,48	355.535,44	42.259,22	-	

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO N. 07/2022

DEL 12 MAGGIO 2022

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di maggio il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) composto da:

- Dott. Massimo Venturato – Presidente
- Dott. Riccardo Bonivento – Componente
- Dott. Claudio Sernagiotto – Componente
-

ha espresso i seguenti pareri:

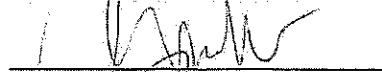
- Integrazione al Parere sulla proposta di delibera Giunta Comunale n. 2022/641 del 06/04/2022 avente per oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024".

Il documento è allegato al presente verbale conservato dal Comune di Valeggio sul Mincio.

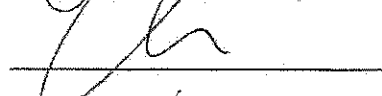
Il Collegio dei Revisori

del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)

Dott. Massimo Venturato



Dott. Riccardo Bonivento



Dott. Claudio Sernagiotto



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Integrazione al Parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024.
Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 641 del 06.04.2022.

L'Organo di Revisione del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) composto da :

- Dott. Massimo Venturato – Presidente
- Dott. Riccardo Bonivento – Componente
- Dott. Claudio Sernagiotto – Componente

PREMESSO

che ha espresso un parere in data 09/05/2022 sul piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, come da verbale n. 6 del 09 maggio 2022;

TENUTO CONTO

della richiesta di integrazione pervenuta in data odierna da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente Dott. Emilio Scarpari che fa riferimento a pronunciamenti in tal senso da parte della Corte dei conti

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di

cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere,

mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato l'articolo 33 ne rispondono in via disciplinari

RICHIAMATI

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

CONSIDERATO

che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali*

massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...";

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

preso atto che, come indicato in delibera della Giunta comunale, *non sono state rilevate situazioni di eccedenza di personale;*

visto il Piano del fabbisogno del Personale 2022-2024 contenuto nel DUP;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del settore personale e Responsabile dell'Area Economico Contabile;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 557, della L. n° 296/2006 in relazione al limite di contenimento delle spese del personale, quantificate in misura inferiore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni (L. 114/2014 art. 11 comma 4 bis limite di spesa personale flessibile 2009) in relazione alle assunzioni a tempo determinato;
- il DM del 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in GU n.108 del 27/4/2020

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

RILEVATO CHE

- il Comune di Valeggio sul Mincio si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 10.000-59999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 - 2019 - 2020) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 15,60%, al di sotto della percentuale massima

di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,00 %, come riportato nelle tabelle elaborate dagli uffici ed allegate alla proposta di delibera;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Valeggio sul Mincio ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), in **misura non superiore al 27%**, fermo restando il rispetto del valore soglia del **16,00%** e del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, come riportato nelle tabelle elaborate dagli uffici ed allegate alla proposta di delibera;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

ESPRIME

ad integrazione del parere espresso in data 09/05/2022 e ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole su quanto sopra esposto.

Raccomanda che, nel corso dell'attuazione dell'intero piano occupazionale vengano fatte preventivamente tutte le verifiche necessarie, attraverso il monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale con l'adozione, ove dovuti, degli eventuali correttivi introdotti sia dalle modifiche della normativa in materia di personale che di vincoli di bilancio.

li, 12 maggio 2022

Il Collegio dei revisori del Comune di
Valeggio sul Mincio (VR)

Dott. Massimo Venturato

Dott. Riccardo Bonivento

Dott. Claudio Sernagiotto

**ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**

L'Organo di Revisione del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) composto da :

- Dott. Massimo Venturato – Presidente
- Dott. Riccardo Bonivento – Componente
- Dott. Claudio Sernagiotto - Componente

RICHIAMATO

l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

VISTO

il rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.07.2021, esecutiva;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21.04.2022 ed esaminato dall'Organo di Revisione per la predisposizione del proprio parere;

CONSIDERATO

che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

RILEVATO

che la spesa di personale derivante dal piano del fabbisogno di personale 2022/2024 esaminato risulta finanziata sul bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATA

la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

RILEVATO

che dalla documentazione esaminata, dal parere del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2022/2024 conserva l'equilibrio pluriennale;

RICHIAMATO

tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Valeggio sul Mincio a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2022/2024 esaminato.

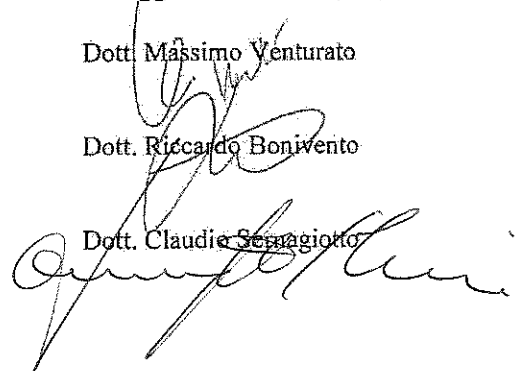
li, 12 maggio 2022

Il Collegio dei Revisori del Comune di
Valeggio sul Mincio (VR)

Dott. Massimo Venturato

Dott. Riccardo Bonivento

Dott. Claudio Seragiotto



Spett. Comune di Valeggio Sul Mincio,

si inviano il parere di competenza.

A disposizione di ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, cordialmente saluto.

Per il Collegio dei Revisori

Dott. Claudio Sernagiotto

Studio Sernagiotto

Da: Per conto di: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it
<mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it>
<posta-certificata@pec.aruba.it <mailto:posta-certificata@pec.aruba.it> >
Inviato: martedì 26 aprile 2022 14:02
A: r.bonivento@odcecpd.legalmail.it
<mailto:r.bonivento@odcecpd.legalmail.it> ; massimoventurato@odcecverona.it
<mailto:massimoventurato@odcecverona.it> ; STUDIO.SERNAGIOTTO@LEGALPOST.IT
<mailto:STUDIO.SERNAGIOTTO@LEGALPOST.IT>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (Rif: 2022/9198 PROT) PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024 - RICHIESTA PARERE

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/04/2022 alle ore 14:02:09 (+0200) il messaggio
"(Rif: 2022/9198 PROT) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)
PER IL TRIENNIO 2022/2024 - RICHIESTA PARERE" è stato inviato da
"protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it
<mailto:protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it> "
indirizzato a:
STUDIO.SERNAGIOTTO@LEGALPOST.IT <mailto:STUDIO.SERNAGIOTTO@LEGALPOST.IT>
r.bonivento@odcecpd.legalmail.it <mailto:r.bonivento@odcecpd.legalmail.it>
massimoventurato@odcecverona.it <mailto:massimoventurato@odcecverona.it>

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220426140209.14819.762.2.65@pec.aruba.it
<mailto:opec297.20220426140209.14819.762.2.65@pec.aruba.it>



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 641

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024 -

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 641

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024 -

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 16/05/2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 16/05/2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2022/2024.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)